



Prefettura di Venezia

*ACCORDO PROGRAMMATICO
PER LA LEGALITA'
E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE
CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE
TRA LA PREFETTURA DI VENEZIA,
LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA,
I COMUNI DI VENEZIA,
CONCORDIA SAGITTARIA, FOSSALTA DI
PIAVE, PORTOGRUARO, SAN DONA' DI PIAVE,
SPINEA E LE SOCIETA' RFI, ATVO E VERITAS*

Venezia,



Prefettura di Venezia

PREMESSO

- che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia e le altre Parti contraenti concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio metropolitano, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale;

- che è, pertanto, interesse anche delle Parti firmatarie e dei soggetti privati interessati assicurare il rispetto della legalità e della trasparenza nell'economia, attraverso una più intensa, costante collaborazione, tesa a garantire meccanismi di maggior rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione a interventi, per tipologia di prestazione e/o valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazione;

- che, nello specifico, i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Venezia sono interessati dalla realizzazione di un progetto pubblico, di importanza strategica, in considerazione del notevole importo stanziato, pari a 54.598.000 euro per il finanziamento delle opere, che potrebbero essere oggetto di interesse della criminalità organizzata, attesa peraltro la frammentazione dei lavori da svolgere, per cui si rende necessario porre in essere ogni misura atta a prevenire tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, attraverso la stipula di un Accordo di legalità;

- che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

- che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

- che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva



Prefettura di Venezia

non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;

- che è interesse delle Parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

- che con D.P.C.M. 25 maggio 2016 ed il bando dal medesimo approvato (pubblicati in G.U. n. 127 del 01.06.2016) e successive rettifiche, sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane, dei Comuni capoluogo e della città di Aosta, nonché la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione ed i criteri per la valutazione dei progetti;

- che in data 22 giugno 2016, il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia ha chiesto ai Comuni del territorio metropolitano di voler presentare idee e soluzioni progettuali finanziabili, attraverso i fondi a valere sul suddetto bando, individuando allo scopo le seguenti linee di intervento prioritarie:

- a. mobilità sostenibile per il miglioramento della fruizione dell'intero spazio metropolitano (asset 1);
- b. progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico (asset 2);

- che le suddette proposte sono state selezionate in base ai seguenti criteri:

- 1) capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e finanziamenti privati;
- 2) coerenza della singola proposta rispetto al quadro generale del progetto RE.MO.VE. relativo al territorio della Città Metropolitana di Venezia;

- che il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, con decreto n. 45/2016 del 25 agosto 2016, ha approvato il progetto denominato "RE.MO.VE." (Recupero periferie e Mobilità sostenibile per la Città metropolitana di Venezia) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, al fine di



Prefettura di Venezia

chiedere il finanziamento a valere sul predetto bando, approvato con DPCM 25 maggio 2016, composto da n. 20 interventi, di cui all'unito elenco, che costituisce parte integrante del presente Accordo;

- che per la realizzazione degli interventi previsti sono state erogate cospicue risorse per un totale di 54.598.000 euro, di cui: 44.288.000 euro finanziamenti pubblici e 10.310.000 euro finanziamenti privati;

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'economia legale possa ancor meglio essere perseguito con la sottoscrizione tra la Città Metropolitana di Venezia, i Comuni di Venezia, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Portogruaro, San Donà di Piave e Spinea, le società private interessate e la Prefettura di Venezia, del presente Accordo programmatico per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono di sottoscrivere il presente Accordo Programmatico per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, con particolare riferimento al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, concernenti la realizzazione del Progetto Re.Mo.Ve., garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia ed anticorruzione ed in particolare:

1) a garantire una rapida e corretta esecuzione dei contratti nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, successivamente integrato e corretto dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218;



Prefettura di Venezia

2) a prevedere ulteriori misure e intese finalizzate a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, secondo le previsioni contenute nelle deliberazioni del CIPE n. 58/2011 e n. 62/2015, nonché a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza e in funzione anticorruzione; 3) a stipulare uno specifico protocollo di legalità in conformità al protocollo-tipo previsto dalla Delibera n. 62/2015 qualora le eventuali future opere dovessero rientrare nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, o, nel caso di interventi che, pur non rientrando nel solco di quelli prioritari, siano ritenuti - su concorde avviso delle Parti sottoscrittrici - di significativo rilievo e interesse ai fini della prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

ART. 1

Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti

1. La Stazione appaltante si impegna ad acquisire le informazioni antimafia, di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000 euro, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 50.000 euro.

2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list) di cui all'art. 1, comma 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e al DPCM del 18 aprile 2013, come modificato dal DPCM 24 novembre 2016, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per tali attività, la Stazione appaltante comunicherà alla Prefettura di aver provveduto alla aggiudicazione e stipulazione del contratto o all'autorizzazione del subappalto tramite consultazione degli elenchi sopraindicati.

3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Accordo:

a) forniture a trasporto di acqua,



Prefettura di Venezia

b) servizi di mensa, pulizia, autotrasporti e alloggiamento del personale,
c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come para subordinati o con partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 52 bis, della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Conseguentemente il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

ART. 2

Modalità di acquisizione delle informative antimafia

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese subcontraenti, ai sensi degli artt. 85 e 91, comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

2. Esperite le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti, la Stazione appaltante provvederà ad acquisire la documentazione antimafia, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, regolamentata dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193, secondo quanto previsto dagli artt. 90 e ss, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi di urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.



Prefettura di Venezia

4. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni antimafia abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione appaltante, tramite la suddetta Banca Dati, inoltrerà l'eventuale richiesta alla Prefettura competente per territorio.

ART. 3 **Clausole**

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione Appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del predetto decreto legislativo e che la Stazione Appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

- l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 1 del presente Accordo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. A tal proposito, dovrà essere richiamato lo specifico obbligo di comunicazione da parte delle imprese di qualsiasi modifica della compagine societaria previsto dall'art. 86, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 1, comma 55 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 4 del DPCM del 18 aprile 2013.

- l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa, per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159. La clausola risolutiva espressa, di cui sopra, concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella cd. white list per i settori di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e in virtù, altresì,



Prefettura di Venezia

dell'equiparazione richiamata al comma 4 dell'art. 1 del presente Accordo programmatico.

2. La Stazione Appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante medesima i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Accordo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 11.

La Stazione appaltante si impegna altresì a prevedere l'inserimento, nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, di una clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto viene risolto immediatamente ed automaticamente di diritto e sarà applicata una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante del relativo importo delle somme dovute dall'impresa, in relazione alla prima erogazione utile.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura competente, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in



Prefettura di Venezia

qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 4

Prevenzione interferenze illecite

1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine, la Stazione appaltante curerà l'inserimento delle predette clausole risolutive espresse all'interno dei contratti o sub contratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 e al precedente art. 3, siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi di cui al predetto comma 1 e al precedente art. 3 sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.



Prefettura di Venezia

L'inosservanza dei predetti obblighi comporterà la revoca degli affidamenti.

4. La Stazione appaltante s'impegna altresì a prevedere nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:

- l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatori di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dai Protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori, in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
- l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Accordo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento delle relative clausole contrattuali;
- l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti - effettuata in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante dell'informazione antimafia di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari nei confronti dei quali la Prefettura adotti informazioni antimafia interdittive ai sensi degli artt. 84 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159.

Analogia disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;

- l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima delle informazioni



Prefettura di Venezia

antimafia di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

5. La Stazione appaltante s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

6. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.

7. La Stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l), comma 5, dell'art. 80 del medesimo decreto.

ART. 5

Norme anticorruzione. Ulteriori disposizioni relative alla prevenzione di interferenze illecite e oneri a carico della Stazione appaltante

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d'intesa fra ANAC e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi e forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art. 2, comma 2, del presente Accordo, la Stazione appaltante s'impegna:



Prefettura di Venezia

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione n. 1: "Il Soggetto aggiudicatario o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, s'impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

b) Dichiarazione n. 2: "La Stazione appaltante, il Soggetto aggiudicatario o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 Bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114,



Prefettura di Venezia

tenuto conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte dall'ANAC e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

ART. 6

Verifica adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

1. La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento, nonché di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e dell'eventuali imprese subappaltatrici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio.

ART. 7

Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti firmatarie si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verificare - pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza - che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010, richiamando nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.



Prefettura di Venezia

Art. 8 Monitoraggio dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le Parti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti la Stazione appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Accordo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

La Stazione appaltante richiamerà il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Accordo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

In ottemperanza alle norme vigenti che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d. lgs. 13 agosto



Prefettura di Venezia

2010, n. 136, come modificato dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito nella Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, l'appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti di subappalto, subaffidamenti e forniture, nonché nelle relative transazioni finanziarie il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all'appalto.

La Stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di analoga clausola.

ART. 9

Obblighi di comunicazione e costituzione banca dati

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, da sottoporre alla verifica antimafia.
2. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, dell'art. 10.
3. La Stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a 250.000,00 euro e delle imprese subappaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del presente Accordo, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, comunicando tempestivamente alla Prefettura ogni intervenuta variazione.
4. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Accordo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14 marzo 2003.



Prefettura di Venezia

ART. 10 Sanzioni

1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui agli artt. 2 e 9, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria, secondo le seguenti modalità:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato all'art. 2 dell'Accordo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del contratto di affidamento o del Subcontratto.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli artt. 2 e 3.

Il mancato inserimento delle clausole di cui agli artt. 2 e 3 dell'Accordo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al subcontratto.



Prefettura di Venezia

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)

La violazione degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 4 e 5 dell'Accordo è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 4 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 4 dell'Accordo viene sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 4 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 4 dell'Accordo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 (esposizione costante della tessera di riconoscimento, bolla di consegna del materiale)

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 7, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro



Prefettura di Venezia

2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi dell'Accordo a conferire il relativo dato. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 7, commesse durante il medesimo giorno, sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Modalità di applicazione delle penali

8.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dalla Stazione appaltante, che ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

8.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione della Stazione appaltante e da questa accantonate nel quadro economico dell'intervento. La Stazione appaltante potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.



Prefettura di Venezia

9. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui all'Accordo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione appaltante e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

ART. 11

Efficacia dell'Accordo programmatico

L'Accordo programmatico che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



Prefettura di Venezia

IL PREFETTO DI VENEZIA

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI VENEZIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTOGRUARO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SPINEA

RFI

ATVO

VERITAS